

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione, adottata dall'APN il 5 luglio 2004, di rigetto del reclamo del ricorrente datato 26 febbraio 2004, con cui egli censurava la decisione di rifiutargli il beneficio della promozione dal grado C2 al grado C1 per l'esercizio di promozione 2003;
- qualora necessario, annullare anche la decisione originaria, adottata dall'APN nel dicembre 2003, con cui al ricorrente viene rifiutata la promozione dal grado C2 al grado C1, per l'esercizio di promozione 2003;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 45 dello Statuto, una violazione del principio di non discriminazione ed un manifesto errore di valutazione. Secondo il ricorrente, il nuovo procedimento di nomina non garantisce più un esame comparativo corretto ed equo dei meriti individuali dei dipendenti poiché l'esame viene effettuato solo in comparazione con gli altri dipendenti della medesima direzione generale.

Il ricorrente sostiene inoltre che l'art. 12 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto viola l'art. 45 dello Statuto e costituisce una discriminazione in quanto, durante l'esercizio 2003, a taluni dipendenti sono stati attribuiti punti di precedenza complementari solo perché nel 2002 sono stati proposti per una promozione senza venire effettivamente promossi.

Il ricorrente fa valere anche una violazione del principio di legittimo affidamento.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2004 da Angela Davi contro Commissione delle Comunità europee

(Causa T-433/04)

(2005/C 6/82)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 ottobre 2004 la sig.ra Angela Davi, residente in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dall'APN il 2 luglio 2004, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 1° marzo 2004, con il quale criticava la decisione che le ha negato il beneficio della promozione dal grado C3 al grado C2 per l'esercizio di promozione 2003;
- per quanto necessario, annullare altresì la decisione originaria adottata dall'APN nel dicembre 2003, che ha negato alla ricorrente la sua promozione dal grado C3 al grado C2 per l'esercizio di promozione 2003;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli fatti valere nella causa T-432/04.

Ricorso di Alex Milbert e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 ottobre 2004

(Causa T-434/04)

(2005/C 6/83)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 ottobre 2004 i sigg. Alex Milbert, domiciliato a Hesperange (Lussemburgo), Imre Czigány, domiciliata a Rhode St. Genèse (Belgio), José Manuel De la Cruz González, domiciliato a Bruxelles (Belgio), Viviane Deveen, domiciliata a Overijse (Belgio), Mohammad Reza Fardoom, domiciliato a Roodt-sur-Syre (Lussemburgo), Laura Gnemmi, domiciliata a Hünsdorf (Lussemburgo), Marie-José Reinard, domiciliata a Bertrange (Lussemburgo), Vassilios Stergiou, domiciliato a Kraainem (Belgio), e Ioannis Terezakis, domiciliato a Bruxelles (Belgio), rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.